

A PROPOSITO DI RISPARMIO

Dal 12.1.06 sono entrate in vigore le disposizioni a tutela degli investitori (la c.d. riforma del risparmio) si tratta della legge 267.05, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 208 del 28.12.05.

GUARDIAMOLA DA VICINO: In realtà la legge non disciplina quasi nulla e non si occupa del risparmiatore in termini concreti; infatti rimanda a circa 35 tra decreti legislativi, regolamenti e Dpr.

DEMANDA ALLA CONSOB (ORGANO DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' E LA BORSA) CIRCA VENTI INTERVENTI!

Per dirla in una parola, la riforma del risparmio tale non è se si considera che il risparmiatore non viene per niente considerato ed il legislatore ha riformato la Banca D'Italia, ha disposto un aumento dei poteri della CONSOB, ha stabilito nuove regole per le società per azioni, ha legiferato sul conflitto di interessi ed ha infine riscritto il falso in bilancio.

Il risparmiatore, che dovrebbe essere il soggetto più interessato, per vedersi tutelare i suoi diritti, dopo i noti scandali finanziari, è rimasto quasi del tutto dimenticato, come dimenticate sono state le richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori, ed in particolare della Federconsumatori, circa una tutela concreta del risparmiatore attraverso l'istituzione del cd *independent adviser* (consulente indipendente) cioè un soggetto terzo, imparziale, che deve essere presente al momento in cui viene stipulato un contratto tra un risparmiatore e la banca, il quale deve avere la funzione di illustrare compiutamente il contratto in modo imparziale e rispondere a tutte le perplessità che il risparmiatore (soggetto debole) potrebbe avere al momento dell'acquisto di un prodotto finanziario.

Questa figura è già presente nei paesi anglosassoni che prima di noi hanno subito gli scandali finanziari, non si comprende per quale motivo non possa essere istituito anche nel nostro sistema legislativo a tutela del risparmio.

Verosimilmente rimarremo anche questa volta inascoltati.

Partendo da una semplice considerazione che per una parte la Banca ha interesse a vendere un prodotto anziché un altro e a rappresentarne le sue buone qualità, alla pari di un qualsiasi altro venditore, il risparmiatore si trova spesso di fronte ad una informativa unilaterale che è solo quella della banca e per l'altro verso non è in grado di poter comprendere le insidie che un prodotto potrebbe contenere.

Queste richieste sono state disattese; ci auspichiamo che nei decreti attuativi possa darsi fiato anche al piccolo risparmiatore che è spesso una persona anziana che ha preservato i suoi risparmi per le intuibili vicissitudini della vecchiaia, e non possa essere vituperato, come è accaduto in passato né considerato fonte di ricchezza per i noti personaggi dell'alta finanza!

Sarebbe anche opportuno modificare nuovamente la modulistica dei contratti di investimento, attraverso l'uso di termini accessibili a chiunque!

Facciamo un esempio concreto: attualmente il modulo prestampato in uso alle banche che il risparmiatore sottoscrive al momento dell'investimento, viene denominato e intitolato: "Conferimento di ordine di negoziazione di strumenti finanziari", basterebbe chiamarlo: "Contratto di acquisto dei seguenti titoli....."; in questo modo qualsiasi soggetto sarebbe in grado di comprendere che sta acquistando dei titoli, per non parlare del linguaggio oscuro ed enigmatico degli altri moduli prestampati in uso presso le banche.

Avv. Antonio Putignano